



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 *** C.F. 80005510674 -- P. IVA: 00412110678
E - MAIL: roccasm@roccasm.it - utc@roccasm.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

Ordinanza Sindacale n. 109 del 09-09-2017

SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - Provvedimenti di carattere contingibile ed urgente per la demolizione di fabbricato lesionato da evento calamitoso e conseguentemente pericolanti in frazione ACQUARATOLA.

IL SINDACO

Premesso:

- in data 24/08/2016 il Sisma che ha colpito l'Italia centrale ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Rocca Santa Maria;
- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e che il Comune di Rocca Santa Maria è tra i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti cittadini.
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

Tenuto conto

- che l'art. 2 comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 (comma 1);
 - b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
 - c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 4);
 - d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;
- che l'articolo 16 della medesima Legge n. 225/1992 stabilisce:
 - a) al comma 3, che il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;
 - b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli delle autorità comunali di protezione civile;
- che l'articolo 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche

contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

-che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui sono incorsi;

-che l'articolo 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

-che in conseguenza dei suindicati eventi calamitosi che hanno colpito il territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e/o crolli su aree pubbliche e private;

Rilevato:

-che il Comune di Rocca Santa Maria con Ordinanza Sindacale n. 27 del 01/11/2016 per fronteggiare l'emergenza ha istituito le zone rosse e divieto di accesso in diverse frazioni del Comune e tra cui anche la frazione di Acquaratola;

Considerato, pertanto:

-che risulta necessario e urgente provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la messa in sicurezza mediante puntellature e/o demolizioni e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili:

Immobile	Ubicazione	Proprietà
NCT - Fg. 13 Part.III 48 Sub 2	Frazione Acquaratola	Cavallucci Erminia nata a Rocca Santa Maria (TE) il 28/04/1916 CF CVLRMN16D68H440H
NCEU - Fg. 13 Part. 48 Sub 1		Raonetti Venelia nata a Rocca Santa Maria (TE) il 10/01/1956 CF RNTVNL56A50H440E.

-che sussistono pertanto i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, con provvedimenti finalizzati a garantire i relativi interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

-che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e ragioni che ne rendano necessaria l'adozione;

Tenuto conto:

-che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali comunque sono stati informati verbalmente della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;

-che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;

Visto l'articolo 54 del D.lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

Visto l'articolo 16 del D.P.R. n. 66/1981;

ORDINA

1.1. La messa in sicurezza mediante demolizione e senza spesa alcuna a carico degli interessati dei sottoelencati immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte,

Immobile	Ubicazione	Proprietà
NCT - Fg. 13 Part.IIa 48 Sub 2	Frazione Acquaratola	Cavallucci Erminia nata a Rocca Santa Maria (TE) il 28/04/1916 CF CVLRMN16D68H440H
NCEU - Fg. 13 Part. 48 Sub 1		Raonetti Venelia nata a Rocca Santa Maria (TE) il 10/01/1956 CF RNTVNL56A50H440E.

1.2. -che gli interventi dovranno essere effettuati a cura dell'Impresa Edile Edilcostruzioni Group srl

STABILISCE

1.3. -che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua notifica ai soggetti interessati – intimati, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinati differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione di provvedimenti in essere;

demanda

2.1. al Responsabile del Servizio Tecnico di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

informa

3.1. che il Responsabile del procedimento amministrativo del presente atto/provvedimento è il geom. Dario D'Anselmo;

3.2. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

3.3. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa inoltre

4.1. che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione dell'Abruzzo – Sez. L'Aquila entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dispone

5.1. che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo messo comunale ai soggetti interessati;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché trasmessa all'UTG –Prefettura di Teramo e sia affissa in formato sintetico nella zona interessata.

IL SINDACO
DI GIUSEPPE

